



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
[protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) | [www.comune.ussassai.og.it](http://www.comune.ussassai.og.it)  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 5 del 31/03/2021	Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17:00** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO	Si	
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **10**  
 Consiglieri assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Murgia Maria Chiara**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**La seduta si svolge in modalità mista con i consiglieri Puddu Andrea Dino, Mura Sergio e Deplano Andrea collegati in videoconferenza, mentre gli altri componenti il Consiglio comunale, presenti alla seduta, partecipano in presenza.**

### **PREMESSO** che:

- l'art- 52 del D.Lgs 447/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potesta' regolamentare in materia di Tributi ed entrate dell'Ente locale disponendo che ....” i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, sei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizione di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27/12/2019, articolo 1, commi da 816 a 836, a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “ canone”è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati “enti” e sostituisce: la tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30/04/1992,n.º 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norma di Legge e dai Regolamenti Comunali e Provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1sono abrogati i capi I e II del D.Lgs n.º 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo I e II del D.Lgs n.º 507 del 1193, rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16/05/1970, n.º281 e 8 del D.Lgs 6/5/2011, n.º 68;

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potesta' regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede quanto di seguito, in analitico, dettagliato:

Il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.º 446, in cui devono essere indicati:

- 1) Le procedure per il rilascio delle Concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e delle Autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;

- 2) L'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- 3) I criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;
- 4) La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle Pubbliche affissioni;
- 5) La disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- 6) Le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- 7) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- 8) Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30/04/1992,n.º 285;

**CONSIDERATO** che , in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti e Delibere tariffarie:

- Deliberazione del C.C.n.º 23 del 02/10/1995 di approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Deliberazione n.º 06 del 20/02/2009, relativo alla modifica dell'art 29, commi 1 e 2 /c del Regolamento Comunale TOSAP;
- Deliberazione n.º 14 del 31/07/2009 relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che recita “ il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**VISTA** la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- **TITOLO I:** Disposizioni di carattere generale;
- **TITOLO II:** Esposizione pubblicitaria;

- TITOLO III: Diritti sulle pubbliche affissioni;
- TITOLO IV: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

**RAVVISATA** la necessità d'istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di Entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni, dalla data di pubblicazione dello stesso;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.º 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n.º 488, il quale prevede che:” il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n.º 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º Gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTA** la Circolare n.º 2/F DEL 22/11/2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di Entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n.º 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(COSAP) di cui all'articolo 63 del D.Lgs n.º 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTI:

- il D.L. 34/2020, art. 106, comma 3 bis, con il quale è stato disposto il differimento dal 31/12/2020 al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31/01/2021 al 31/03/2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.º 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art 239 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazione unanime

TUTTO QUANTO sopra premesso e considerato;

## **DELIBERA**

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, composto di n.° 61 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI DISPORRE** che il Regolamento delle Entrate sostituito, di seguito indicato, resti operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi, sino all'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento e alla definizione e 'approvazione , da parte della Giunta Municipale, delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e dalle esigenze di Bilancio;

**DI DARE ATTO** che, con successiva Deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.

Di dichiarare la presente Deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi di Legge.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Usai Francesco	<b>Segretaria Comunale</b> Dott.ssa Murgia Maria Chiara
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai**, 22/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
LODDO LUCIANO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai**, 22/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **31/03/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai, 01/04/2021**

**Segretaria Comunale**  
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **01/04/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai, 01/04/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai, 01/04/2021**

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Murgia Maria Chiara